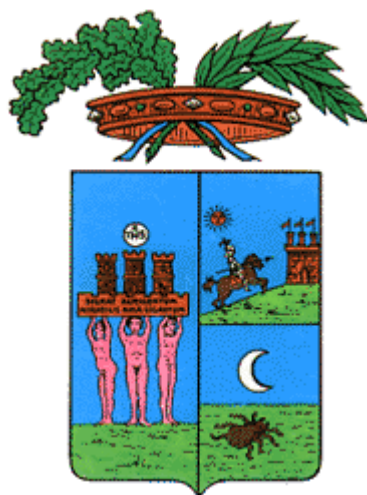




Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA E DEGLI INTERVENTI
RAPPRESENTATIVI IN MANIFESTAZIONI E CONVEGNI**

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 71/2000

ART. 1 ATTIVITA' E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il presente regolamento disciplina l'uso delle risorse destinate ad attività di rappresentanza dell'Ente.

A tal fine si intendono per attività di rappresentanza gli interventi e gli adempimenti intesi ad esprimere nei confronti dei soggetti esterni all'Amministrazione, ivi compresa la collettività sociale della Provincia, il ruolo, la dignità, il decoro ed il prestigio dell'Ente Provincia e dei suoi massimi organi in occasione di pubbliche relazioni, cerimonie, rapporti di carattere ufficiale, atti di cortesia, rilevanti nel perseguimento complessivo dei fini pubblici dell'Ente.

Rientrano nelle relative spese quelle concernenti:

- a) Inviti, opuscoli, pieghevoli, manifesti riguardanti manifestazioni e commemorazioni organizzate dalla Provincia.
- b) Convegni e cerimonie curate direttamente dalla Provincia.
- c) Lapidari commemorative.
- d) Omaggi floreali, ghirlande, necrologi.
- e) Ospitalità ad illustri personalità e a delegazioni ufficiali; colazioni di lavoro, pranzi di gala, rinfreschi offerti in occasione di visite, cerimonie e manifestazioni: acquisto di biglietti per spettacoli o altre manifestazioni nelle stesse occasioni.
- f) Servizi fotografici e in video in occasione di celebrazioni e manifestazioni ufficiali.
- g) Gemellaggi, scambi di visite tra rappresentanti della Provincia o rappresentanti di altre località.
- h) Targhe, coppe, medaglie, omaggi di modico valore (libri, fregi, gagliardetti, distintivi, stampe, ecc.) ad autorità, visitatori insigni, ospiti, finalizzati alla promozione esterna dell'immagine della Provincia in campo nazionale e internazionale.
- i) Partecipazione della Provincia a convegni, cerimonie e manifestazioni indette da altri enti, associazioni o altri soggetti, cui la Provincia, per la relativa importanza sociale, culturale o scientifica accordi il proprio patrocinio.

ART. 2 PATROCINIO DELLA PROVINCIA

La Provincia può concedere il proprio patrocinio a convegni, congressi, manifestazioni culturali, artistiche e sportive di eminente rilievo, utili allo sviluppo economico sociale e culturale e dell'immagine della Provincia.

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo della sua indicazione e della riproduzione dello stemma della Provincia sul materiale pubblicitario, sugli atti, inviti e sulla documentazione.

Nel caso della concessione del patrocinio, la Provincia può concorrere alle spese della manifestazione limitatamente a quelle relative all'offerta di targhe, coppe, medaglie, stampa dei manifesti e locandine, stampa e spedizione di inviti, offerte di colazioni di lavoro, di ospitalità ad eminenti personalità intervenute che non possono superare, in alcun caso, la somma di lire 5 milioni (cinquemilioni) per ciascuna manifestazione.

ART. 3 PATROCINIO MEDIANTE LA CONCESSIONE DELL'AULA CONSILIARE

Il patrocinio di convegni, manifestazioni, cerimonie di alto valore culturale, scientifico, artistico e sociale può essere espresso dalla Provincia mediante l'autorizzazione al relativo svolgimento nell'Aula Consiliare dell'Amministrazione.

La concessione dell'Aula Consiliare deve essere accompagnata dall'assegnazione di un congruo numero di dipendenti addetti all'accoglienza, alla vigilanza ed ai servizi necessari.

La concessione in uso dell'aula non esclude l'eventuale concorso nelle spese.

ART. 4 RICHIESTA DEL PATROCINIO E DELLA PARTECIPAZIONE

La richiesta del patrocinio e dell'intervento rappresentativo della Provincia di cui all'art. 2 deve pervenire al Presidente della Provincia almeno trenta giorni prima dell'effettuazione della manifestazione. Nello stesso termine deve essere data comunicazione di eventuali rinvii.

Il rinvio oltre l'esercizio finanziario nell'ambito del quale è stato concesso il patrocinio comporta la decadenza della relativa concessione e da qualsiasi impegno assunto dalla Provincia.

L'uso del logo della Provincia può esser fatto solo dopo aver ricevuto la concessione del patrocinio.

ART. 5 PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

Il materiale di propaganda delle iniziative patrocinate ai sensi degli articoli precedenti, dovrà riportare il logo della Provincia Regionale e la dizione "Con il patrocinio del Presidente della Provincia".

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA

La Provincia provvede in economia diretta alle spese di rappresentanza, che annualmente non potranno superare l'importo previsto nell'apposita posta del programma esecutivo di gestione del bilancio.

Il Dirigente competente determina semestralmente l'importo da mettere a disposizione dell'Economo, in misura non superiore comunque al 50 per cento dell'importo previsto nell'apposita posta del programma esecutivo di gestione del bilancio.

Le spese sono autorizzate, di volta in volta, dal Dirigente competente sulla base delle direttive emanate dal Presidente della Provincia. In esecuzione delle autorizzazioni ricevute l'Economo attiva le procedure di competenza.

Eventuali economie realizzate durante il semestre possono essere utilizzate in quello successivo fino al loro esaurimento.

Al termine di ciascun semestre l'Economo provvede a presentare il relativo rendiconto che verrà sottoposto all'approvazione del Dirigente competente.

ART. 7 TERMINI DI ESECUZIONE

Le direttive, corredate di tutti gli atti che li riguardano, debbono essere trasmesse al dirigente competente almeno 15 giorni prima dei programmi che si intendono realizzare. Lo stesso autorizza l'Economo a provvedere entro 5 giorni dalla ricezione.

ART. 8 FONDO PER LE ATTIVITA' DEL PRESIDENTE

Al fine di consentire al Presidente di fare fronte a tutte le attività di rappresentanza dell'Ente di cui ai precedenti articoli viene previsto annualmente nel programma esecutivo di gestione del bilancio dell'Ente una apposita posta per finanziarle, dotata di una somma adeguata. Alle relative spese si provvederà in economia diretta con le modalità indicate negli articoli precedenti, su direttive emanate dal Presidente al Dirigente competente, fino alla concorrenza della somma disponibile.

ART. 9 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione da effettuare dopo che la relativa delibera consiliare sarà approvata dal competente organo di controllo.